

COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 07/64/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MOTIVI DELLA DECISIONE

Nuova Informazione Società Cooperativa, con due distinti ricorsi, impugnava avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Cremona la cartella di pagamento con la quale l'Agenzia delle Entrate iscriveva a ruolo, per l'anno 2001, i tributi dichiarati e non versati oltre ad interessi e sanzioni per l'importo complessivo di € 55.918,01 ridotto ad € 20.156,08 per effetto del provvedimento di sgravio del 17.5.2006 riguardante l'IVA ed il recupero del credito d'imposta ed altra cartella di pagamento con cui la stessa Agenzia iscriveva a ruolo per l'anno 2002 l'importo di € 37.372,00 per IRPEG oltre interessi e sanzioni, per complessivi € 46.603,00.

In particolare la ricorrente precisava di aver subito ritenute d'acconto sui contributi all'editoria ricevuti rispettivamente nel 2001 e nel 2002 che aveva considerato crediti d'imposta, recuperati mediante compensazione con Mod. F. 24 e, pertanto, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato ed in subordine, l'irrogazione della sola sanzione per errato utilizzo del codice del tributo che non ha inciso sulle imposte dovute.

Nelle proprie controdeduzioni l'Ufficio concludeva per il rigetto del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Cremona, dopo aver riunito i ricorsi, con sentenza depositata il 3 settembre 2009, relativamente al periodo d'imposta anno 2001 (Unico 2002) rilevata l'erronea compensazione tra le ritenute d'acconto operate e le altre componenti negative di reddito considerate in dichiarazione, respingeva il ricorso.

Per il periodo d'imposta anno 2002 (Unico 2003), non avendo l'Ufficio dimostrato l'effettività di un danno per l'erario, accoglieva il ricorso limitatamente ai tributi richiesti, confermava la sanzione pecuniaria compensando le spese del giudizio.

Avverso tale pronuncia proponeva appello l'Agenzia delle Entrate di Cremona prestando acquiescenza relativamente all'anno d'imposta 2001 e lamentandone la contraddittorietà per aver assunto decisioni diverse relativamente alla stessa fattispecie riguardante l'IRPEG anno 2001 e IRPEG anno 2002.

L'appellante concludeva per la conferma della sentenza relativamente all'anno 2001 e l'accoglimento dell'appello per l'anno 2002, ribadendo che il credito d'imposta non poteva essere compensato nel suo anno di maturazione, precisando che dalle interrogazioni dell'anagrafe tributaria risultava che il contribuente con il quadro RN, aveva dichiarato ai fini IRPEG, di non aver effettuato alcuna compensazione di imposte, mentre agli atti risultava che gli importi contestati erano stati compensati con Mod. F. 24, con conseguente impossibilità per il contribuente di chiedere la riduzione di imposte per gli anni 2001 e 2002, richiamando un credito che risultava essere già compensato.

Nuova Informazione Società Cooperativa non si costituiva in giudizio.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Osserva la Commissione che a norma dell'art. 53 c. 1 lett. f) del TUIR, i contributi all'editoria ricevuti dalla ricorrente devono considerarsi ricavi, concorrendo pertanto alla formazione del reddito d'impresa e che a sensi dell'art. 28 DPR 600/73 l'Ente erogante ha operato la ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dalla ricorrente, con la conseguenza che la ritenuta subita non costituiva credito d'imposta fruibile mediante compensazione, ma andava computata con l'imposta a debito o a credito in sede di dichiarazione sui redditi.

Come evidenziato dall'Ufficio appellante, dalle risultanze delle interrogazioni dell'anagrafe tributaria emergeva che il contribuente ai fini IRPEG aveva dichiarato nel quadro RN in

atti, di non aver effettuato alcuna compensazione di tali imposte mentre dalle interrogazioni risultava che gli importi contestati, erano stati compensati con Mod. F.24. Conseguentemente, posto che il contribuente non poteva

richiedere la riduzione delle imposte per gli anni 2001 - 2002 richiamando un credito che risultava essere già stato compensato, la cartella di pagamento impugnata deve ritenersi legittimamente emessa.

Data la controvertibilità delle questioni trattate, le spese del giudizio vengono compensate.

P.Q.M.

La Commissione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso relativo all'anno 2002 e conferma nel resto. Spese compensate.